

In Genova, il giorno 30 ottobre 2006 si sono riuniti:

- l'ANCE GENOVA, Associazione Costruttori Edili della provincia di Genova (ASSEDIL), nella persona del suo Presidente Geom. Marcello Marzini, dal Vice Presidente Geom. Maurizio Senzioni e della Commissione Sindacale composta dai sigg.: geom. Alfredo Addezio, dr. Ennio Bettini, geom. Riccardo Bottino, d.ssa Grazia Maria Di Biaso, sig. Giancarlo Gennaro, dott. Antonio Granello, ing. Paolo Loria, arch. Elio Marino, geom. Pasquale Marino, dott. Bruno Monti, ing. Stefano Mozzone, arch. Gian Matteo Salesi, sig. Giorgio Silvio, geom. Paolo Terenziani, assistiti dall'Avv. Massimo Ceresa-Gastaldo e dall'Avv. Luigi Masini,

e in ordine alfabetico

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Salvatore Teresi, dai Segretari Paola Bavoso, Mario Benvenuto, dagli operatori sigg. Andrea Tafaria, Pietro Lai, assistiti da una delegazione del Consiglio Generale composta dai sigg.: Alberto Carpaneto, Carmine Cascella, Enrico Martinelli, Rocco Mazzaferro, Andrea Menichelli, Mosè Oliva, Rinaldo Pane, Enzo Sabatelli, Giuseppe Simonetta, Giuseppe Vicari, con la presenza della Segreteria Regionale rappresentata dal Segretario Generale regionale sig. Giuseppe Romeo;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Segretario Generale sig. Venanzio Maurici, dai Segretari Pierluigi Porcu, Paolo Garibotto, Marino Tricarico.; dai funzionari sigg.: Serafino Larosa e sig. Saleh Zaghloul assistiti dai membri del Direttivo sigg.: Andrea Avanzino, Giorgio Avellino, Agostino Azzolina, Baxhul Bequiraj, Bruno Bertucci, Vincenzo Cirafici, Italo Colleoni, Alessandro Costa, Guerrino Covaia, Roberto De Franco, Antonino Faciano, Giuseppe Ferretti, Patrizia Francia, Aniello Frisino, Antonio Furci, Salvatore Genco, Bruno Giambarrasi, L. Alberto Lizana Cabrera, Mariano Lombardo, Giuseppe Lucia, Amedio Macciò, Romolo Merlo, Angelo Mitrotta, Giuseppe Montineri, Maura Olmi, Sandro Pagano, Massimo Panigada, Gaetano Pasqualetto, Caterina Pecorella, Luca Piccardo, Francesco Pistone, Zef Prendi, Giuseppe Provato, Guido Sanguineti, Sokol Seifa, Francesco Simone, Maurizio Tonelli, Ronaldo Tormen, Marco Trimoboli, Pietro Troiano, Rinaldo Varesi, Riccardo Ventimiglia, Olmedo Villalta Kleber, nonché dal Segretario Generale Regionale sig. Moulay Elakkioui;

- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Genova, rappresentata dal Commissario sig. Giovanni Claudio Succi e dal sig. Roberto Botto, assistiti da una delegazione di lavoratori sigg.: Cristiano Avellino, Salvatore Bonifacio, Ettore Cabassi, Giampiero Ciafardo, Ercole Cogliolo, Antonino Cotrupi, Roberto Del Papa, Silvia Di Cintio, Giorgio Favella, Marco Ghiggeri, Davide Grafitti, Abdel Mohsen Mohamed, Francesco Moricca, Gianfranco Privitera, Nicodemo Romeo, Gaetano Tinirello, Mirko Trapasso, Antonino Valenti. nonché dal Coordinamento Regionale rappresentata dal Coordinatore responsabile sig. Silvio Errico;

per rinnovare il contratto collettivo provinciale di lavoro e l'accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri sottoscritti in data 24 marzo 2003 dalle parti componenti, integrativi del CCNL del 20 maggio 2004.

Le Parti

premess

- che in relazione allo stipulando accordo, integrativo del contratto nazionale stipulato da ANCE e F.L.C. nazionale il 20.5.2004, la F.L.C. della provincia di Genova, a richiesta dell'ASSEDIL, conferma e ribadisce, per parte sua, che nello spirito di continuità nel perseguimento del comune primario obiettivo di unitarietà nella rappresentanza di omogeneità nelle condizioni del settore, detto contratto provinciale sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Genova ed ai relativi dipendenti, fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l'obiettivo primario sopra evidenziato;
- che è, altresì, presupposto comunemente condiviso ed essenziale la conferma dell'unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria

convengono quanto segue.

* * *

INIZIATIVE CONGIUNTE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

I) Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli appalti pubblici

Le Parti,

nel richiamare il contenuto del paragrafo I) del CCPL 24 marzo 2003 in argomento, convengono sulla necessità di proseguire nell'opera di confronto con la Provincia di Genova, al fine di addivenire, al più presto, alla effettiva costituzione dell'Osservatorio indicato in epigrafe, ancorché in via inizialmente sperimentale.

Le stesse, infatti, si danno reciprocamente atto che sempre più spesso, anche negli ultimi anni, le imprese appaltatrici hanno dovuto riscontrare notevoli lacune e carenze nella documentazione tecnica posta a base d'appalto per prezzi incongrui, progetti non realmente esecutivi, clausole difformi dalle previsioni di legge, ribassi d'asta sulla totalità dell'appalto che non scorporano i costi della sicurezza sul lavoro.

E che tali situazioni creano una concorrenza sleale tra imprese, con fattori penalizzanti per la sicurezza e i diritti dei lavoratori.

In tale contesto, pertanto, la creazione del citato Osservatorio risulta ormai indispensabile, al fine di contribuire, d'intesa con le stazioni appaltanti e le rappresentanze dei liberi professionisti, ad arginare il fenomeno sopra ricordato, reso ancora più preoccupante dall'attuale situazione di carenza di appalti pubblici nella provincia di Genova.

Le Parti ribadiscono, infatti, che lo strumento in questione dovrà svolgere funzioni di monitoraggio e di verifica circa la correttezza e la completezza delle procedure di gara, onde assicurarne l'aggiudicazione alle imprese realmente più concorrenziali ed affidabili, in grado di realizzare i relativi lavori secondo criteri di qualità con particolare attenzione alla formazione professionale e alle normative per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto dei dettami di legge e contrattuali.

A tal fine, sottolineano l'importanza che le stazioni pubbliche committenti si attengano scrupolosamente all'obbligo di validazione dei progetti previsto dalla normativa vigente e, in tal senso, si impegnano, quindi a sollecitare la stipula dell'Accordo definitivo con la Provincia di Genova che consenta, seppur con una disciplina graduale ed a livello sperimentale, l'effettiva attivazione dell'Osservatorio, nel comune intento, peraltro, completata la fase transitoria, di dotare tale strumento delle competenze previste nel par. I) del CCPL 24 marzo 2003.

Nel caso in cui ciò non risultasse possibile, si impegnano a costituire una commissione paritetica con la funzione di segnalare all'Autorità per la vigilanza sui lavori Pubblici le situazioni nelle quali la predetta validazione dei progetti risulti assente, carente e/o incongrua.

II) Project Financing

Le parti convengono, altresì, sulla necessità di favorire il potenziamento, nel settore delle opere pubbliche, del ricorso dello strumento del Project Financing per la realizzazione di interventi infrastrutturali e di opere di interesse per la collettività.

Tale esigenza risulta ormai improcrastinabile, tenuto anche conto della costante e progressiva diminuzione di finanziamenti pubblici destinati alle stazioni appaltanti.

In tale situazione, l'istituto del Project Financing, quale metodo di efficace collaborazione tra soggetti pubblici e privati, deve essere utilizzato in misura maggiore dalle amministrazioni locali. Le Parti si impegnano quindi, ad instaurare, in proposito, un confronto periodico con le principali stazioni appaltanti locali, affinché le stesse, in osservanza alla normativa vigente, incrementino l'adozione di tale strumento, inserendolo nei piani triennali delle opere pubbliche e garantiscano un'adeguata e tempestiva informazione agli operatori privati potenzialmente interessati ad elaborare proposte da presentare alle pubbliche amministrazioni per opere di interesse civile e sociale.

III) Realizzazione di iniziative private di interesse collettivo

Le parti, in relazione ai numerosi episodi negativi realizzatisi anche di recente (segnatamente in relazione ai parcheggi), sottolineano la necessità di instaurare un dialogo concertato con la Pubblica Amministrazione allo scopo di evitare che iniziative già regolarmente approvate dagli Enti preposti, relative alla realizzazione di opere ad iniziativa privata e di interesse collettivo, vengano ostacolate da forme indebite di protesta, che agiscono al di fuori delle prerogative di legge e, spesso, contro l'interesse della stessa collettività.

Convengono, quindi, sulla necessità di attivare un'azione sinergica nei confronti delle P.A., al fine di ristabilire il rispetto e la priorità del diritto, e quindi il perseguimento di obiettivi di primario rilievo non solo per le imprese e per i relativi dipendenti, ma anche per lo sviluppo e la crescita della Città.

IV) Legge regionale sugli appalti pubblici

Il nuovo T.U. (D.Lgs. 166/2006) sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2007, affida alle regioni competenze significative e importanti su materie per il governo del territorio.

In tale situazione, le Parti si impegnano ad intervenire nei confronti della Regione Liguria – che non ha ancora legiferato in argomento – al fine di favorire il varo di una normativa che, limitatamente alle materie di competenza regionale, contribuisca al miglioramento delle condizioni del settore.

Particolare attenzione dovrà quindi essere rivolta, ad esempio, al tema della tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, attraverso il potenziamento del ruolo degli Enti bilaterali del settore edile; della programmazione e della localizzazione delle opere da realizzare, nonché dell'organizzazione amministrativa e della efficienza degli enti preposti alla realizzazione delle opere.

V) Lavori in affidamento "in house"

L'annosa questione legata alle attività per i lavori realizzati "in house", nonostante il pronunciamento sulla questione da parte della magistratura amministrativa, impone una attenzione particolare al problema. Occorre evitare che il ricorso alla realizzazione di tali lavori sia una pratica penalizzante per il mercato edilizio genovese e per le imprese che lo compongono.

In relazione a ciò, le parti concordano di avviare i necessari chiarimenti con le stazioni appaltanti pubbliche, allo scopo di individuare le necessarie soluzioni affinché, da un lato, tale pratica sia limitata ai soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente (lavori in amministrazione diretta di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006) ed alle ipotesi discendenti dalla normativa comunitaria recepita dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui l'affidamento è possibile solo qualora ricorrano tre condizioni contestuali e concorrenti e cioè:

- a) che il capitale della società esecutrice sia interamente pubblico;
- b) che l'ente appaltante eserciti sulla società esecutrice un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
- c) che la società esecutrice realizzi la parte preponderante della propria attività con le amministrazioni che le affidano i lavori.

Inoltre nel caso di affidamento "in house" le imprese esecutrici devono applicare integralmente il contratto di pertinenza del settore edilizio, compresa l'iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile Genovese.

Le Parti ritengono quindi necessario adottare, di comune accordo, misure atte a frenare l'espansione di tale fenomeno distorsivo della concorrenza ed a ripristinare, su base nazionale e locale, un quadro di legalità ormai da tempo violato.

* * *

INIZIATIVE CONGIUNTE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO.

D.U.R.C.

In relazione alla recente entrata a regime del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), le Parti ribadiscono l'estrema importanza di tale strumento, al fine di proseguire nelle iniziative congiunte, da tempo in atto, volte a contrastare il fenomeno del lavoro nero e, comunque, più in generale, della evasione contributiva nei confronti degli istituti previdenziali e degli enti bilaterali del settore, fonte di concorrenza sleale a discapito delle imprese rispettose delle norme di legge e contrattuali.

A tale proposito sottolineano l'importanza di adottare, a breve, iniziative idonee ad evitare il diffondersi di pericolosi fenomeni di elusione dell'obbligo di richiesta del DURC per la realizzazione di lavori edili.

Tale situazione risulta, infatti, essersi delineata, dopo l'entrata in vigore delle previsioni del decreto Biagi, attraverso il notevole incremento del ricorso, nelle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), alla realizzazione dei lavori mediante la c.d. "economia diretta", ossia senza l'intervento di alcuna impresa.

A fronte di tale preoccupante crescita dell'utilizzo di tale strumento, che consente di eludere la richiesta del DURC, le Parti ritengono necessario intervenire presso il Comune di Genova (e successivamente, presso gli altri Comuni della provincia di Genova), onde stabilire l'attivazione di opportuni meccanismi di controllo, al fine di monitorare la correttezza di tali situazioni.

Si impegnano, quindi, ad instaurare un tavolo di confronto, in argomento, con la Civica Amministrazione, onde effettuare proposte concrete in tal senso, da recepire, ove accolte, nel Regolamento edilizio.

Dette proposte riguarderanno, in particolare, l'attivazione di controlli operativi in cantiere a campione, da parte dell'Ispettorato tecnico del Comune, sulle D.I.A. in economia diretta.

In caso di riscontro di difformità nella esecuzione dei lavori rispetto alla denunciata economia diretta, il Comune, ferma la sospensione dell'efficacia del titolo edilizio, provvederà a segnalare la situazione alla D.P.L., all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile.

Il Comune sarà inoltre tenuto, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia risulti palesemente irrazionale, avuto riguardo all'entità ed alla complessità dell'intervento previsto, a negare il titolo edilizio e/o, comunque, ad interrompere i termini di legge mediante richiesta di dettagliate informazioni aggiuntive.

Le Parti si impegnano, inoltre, a sottoporre al Comune la fattibilità tecnico – giuridica della previsione di una procedura che richieda, in sede di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il titolo edilizio, anche una asseverazione da parte di un professionista tecnico abilitato, che attesti la compatibilità dell'intervento programmato con la realizzazione dello stesso mediante economia diretta.

* * *

ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E MERCATO DEL LAVORO

Le Parti,

preMESSO

- che rappresenta loro comune intenzione migliorare l'attuale sistema formativo del settore, attraverso l'attivazione di iniziative maggiormente mirate alle reali esigenze dell'edilizia, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva delle imprese del comparto;
- che tali iniziative dovranno, altresì, favorire l'incontro tra domanda ed offerta del mercato del lavoro nel settore, mediante adeguata analisi preventiva dei relativi fabbisogni e programmazione delle attività da svolgere, nonché con iniziative sperimentali di formazione continua, qualificazione e riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, rivolte a operai, impiegati e quadri, previa individuazione di idonei meccanismi di finanziamento pubblico dei relativi oneri;
- che lo sviluppo dei citati interventi formativi sarà realizzato dall'Ente Scuola – Scuola Edile Genovese, anche alla luce delle normative introdotte in relazione al sistema dei c.d. "crediti formativi", mediante l'istituzione del relativo libretto personale;
- che, sempre ai fini sopra indicati, risulta opportuna l'intensificazione dei rapporti con le Istituzioni preposte al settore della formazione professionale, anche attraverso la concreta operatività del Formedil regionale;

convengono

- 1) Le parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia di Genova, al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile quale unico ente certificatore della formazione per i lavoratori edili, nonché per ribadire la centralità del settore - e delle relative conseguenti esigenze formative – nell'ambito dei programmi e dei piani di finanziamento deliberati dai citati enti locali.

- 2) Si impegnano, altresì, ad intervenire presso i citati soggetti, al fine di risolvere l'ormai annoso problema del notevole ritardo nei pagamenti alla Scuola Edile Genovese relativi ai corsi effettuati con i contributi pubblici, che hanno creato all'Ente stesso situazioni di significativa difficoltà finanziaria.
- 3) Al fine di interloquire con maggiore efficacia nei confronti della Regione Liguria, nonché di attuare le politiche formative previste dal vigente CCNL, si impegnano ad attivarsi nei confronti delle altre organizzazioni provinciali Ance e dei lavoratori per addivenire alla concreta operatività del Formedil regionale.
- 4) Sulla scorta delle esigenze indicate in premessa, le parti si impegnano, altresì, a delineare di comune accordo, con un'intesa da perfezionare entro il 30 giugno 2007, le linee strategiche e di indirizzo formativo alle quali dovrà attenersi la Scuola Edile Genovese, in modo da perseguire l'obiettivo condiviso di una formazione maggiormente mirata alle reali esigenze dell'edilizia, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva delle imprese del comparto.
- 5) Si impegnano, altresì, ad attivare iniziative sperimentali di formazione e riqualificazione continua, rivolte al personale posto in cassa integrazione guadagni per carenza di lavoro, previa effettuazione delle verifiche di compatibilità giuridica con l'INPS, nonché previa individuazione di idonei strumenti di finanziamento pubblico e privato.
- 6) Un'attenzione particolare deve essere posta alle problematiche formative riguardanti i lavoratori immigrati. Occorre organizzare corsi maggiormente mirati alla formazione professionale di base ed alla sicurezza sul lavoro, nonché volta a favorire i processi di integrazione culturale e sociale.
- 7) Allo scopo di consentire la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, convengono sulla improcrastinabile necessità di addivenire, in tempi rapidi, ad una più efficiente ed efficace gestione dell'organico della Scuola Edile Genovese.
- 8) In relazione all'esigenza di favorire il reale incontro tra domanda ed offerta del mercato del lavoro, in osservanza alla normativa contrattuale nazionale nonché alla normativa già prevista nel contratto integrativo precedente, per favorire l'attività formativa della Scuola Edile Genovese, tenuto conto dell'evoluzione delle norme in

materia di collocamento, le parti convengono di avviare un concreto studio di fattibilità sia in termini giuridici che operativi, per aprire presso l'ente Scuola Edile Genovese lo " sportello informativo" per i lavoratori e le imprese, inerente i fabbisogni occupazionali del settore, in sinergia con i centri per l'impiego.

L'obiettivo è quello di sviluppare e realizzare un' importante attività che veda Scuola Edile e Centri per l'impiego monitorare in sinergia due diversi aspetti della domanda occupazionale e dell'offerta formativa, ossia l'analisi dei fabbisogni formativi alle mansioni ed ai profili professionale che il mercato richiede.

9) Scuola Edile

Con riferimento alle previsioni dell'art. 19 del CCPL 24.3.2003, le parti si Impegnano ad effettuare, entro la data del 31.12.2006 le ulteriori verifiche, anche nei confronti del comune di Genova, necessarie per addivenire alla comunemente auspicata maggiore valorizzazione del patrimonio dell' ESSEG, attraverso le iniziative necessarie alla modifica della convenzione in essere con la civica amministrazione, ivi compresa l'eventuale acquisizione della piena proprietà dell'area sulla quale insiste la sede.

A tal fine , sottolineano l'importanza di una oculata e razionale gestione degli spazi necessari allo svolgimento dell'attività formativa, onde consentire l'individuazione degli spazi residui e, conseguentemente, l'adeguata valorizzazione di questi ultimi.

Le parti concordano di istituire il libretto per il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti durante i corsi di formazione dei lavoratori.

Per rafforzare l'attuale sistema formativo nel settore, in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova disciplina dell'apprendistato professionalizzante, convengono sulla esigenza di introdurre, previo accordo con istituzioni, strumenti formativi per facilitare l'adempimento formativo che le imprese devono far svolgere ai lavoratori.

Le parti si impegnano inoltre a recepire lo Statuto-tipo nazionale relativo alle Scuole edili.

* * *

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO.

All'art. 22 del CCPL 24.3.2003 è aggiunto il seguente comma finale:

"Le Parti convengono che il C.P.T.A., con decorrenza dal 1.1.2007, corrisponderà all'Ente

Scuola – Scuola Edile Genovese un contributo economico forfettario annuo di Euro 15.000, a titolo di rimborso per l'utilizzo dei locali e delle relative spese di gestione e manutenzione".

Fermo il resto.

Le parti si impegnano, inoltre, a recepire lo Statuto tipo nazionale relativo ai C.T.P..

* * *

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

All'art. 5 del CCPL 24.3.2003 per gli operai ed al capitolo A) dell'Accordo provinciale di lavoro 24.3.2003 per gli impiegati ed i quadri edili, il paragrafo "Elemento Economico territoriale" è sostituito dal seguente:

In conformità all'accordo nazionale 23.3.2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, nonché con gli articoli 12 e 38 del C.C.N.L. 20.5.2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. 20.5.2004 - le Parti sottoscritte tengono conto, avuto riguardo al territorio della provincia di Genova, oltre che del recupero di produttività derivante dalla razionalizzazione della contribuzione agli Enti Paritetici del settore, come meglio descritta nei pertinenti articoli del presente accordo, dell'andamento del settore e dei risultati dello stesso, sulla base dei seguenti ulteriori indicatori di produttività e di competitività:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese, nonché numero ore lavorate e monte salari relativo;
- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero e importo complessivo delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori;
- operatività dei meccanismi di contrasto del lavoro sommerso e irregolare;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione guadagni straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;

- attivazione di finanziamenti, compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato, in via presuntiva, per ogni anno, entro il mese di gennaio dell'anno, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 23.3.2006.

La determinazione annuale dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti stipulanti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1 gennaio/ 31 dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso considerato.

Le parti procederanno alle suddette analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori dall'Osservatorio sugli appalti e sul mercato del lavoro, nonché dagli Enti paritetici di settore, oltre che da altri idonei centri di monitoraggio.

Le parti medesime, inoltre, individueranno gli indicatori, tra quelli sopra citati, più affidabili e rilevanti.

Sulla base delle predette valutazioni, nonché previa effettuazione di una verifica complessiva di politica industriale territoriale, le Parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

All'atto della verifica annuale, le parti potranno concordemente variare o adeguare gli indicatori sopra individuati.

L'elemento economico territoriale di cui agli artt. 38, lett. d), e 46 del C.C.N.L. 20.5.2004 decorre dal 1.10.2006.

Fino al 30.9.2006, pertanto, rimangono in vigore e vengono quivi all'occorrenza confermati gli importi già pattuiti in precedenza dalle Parti.

Fermo quanto sopra, con decorrenza dal 1 ottobre 2006, le Parti convengono l'erogazione, in via presuntiva – sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali estrapolate - ed a titolo di anticipo dell'elemento economico territoriale di cui agli artt. 38, lett. d), e 46 del C.C.N.L. 20.5.2004, salva quindi la verifica periodica sopra indicata, dei seguenti importi, espressi in Euro, corrispondenti, rispettivamente, al 3% e al 7% dei minimi di paga base e di stipendio in atto al 1.3.2006, con decorrenza, rispettivamente, dal 1.10.2006 e dal 1.9.2007:

	dal 1/10/2006		dal 1/9/2007	
	Mensile	orario	Mensile	orario
quadri e imp. I ^ cat. Super	35,92		83,81	
imp. I ^ cat.	32,32		75,42	
imp. II ^ cat.	26,94		62,85	
imp. IV livello – op. IV livello	25,14	0,15	58,66	0,34
imp. III cat. – op. specializzati	23,34	0,14	54,47	0,32
imp. IV cat. – op. qualificati	21,01	0,12	49,02	0,28
imp. IV cat. (I imp.) – op. comuni	17,96	0,10	41,90	0,24
custodi,guardiani, portinai,fattorini, uscieri e inservienti		0,09		0,21
custodi, portinai, guardiani con alloggio		0,08		0,19

Le suddette percentuali presuntive pari, rispettivamente, al 3% e al 7%, sostituiscono la percentuale del 14% già individuata quale tetto massimo dal CCPL 24.3.2003.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2.

Le Parti concordano che gli importi in atto al 30.9.2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati, dal 1.10.2006, nell'Indennità Territoriale di settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

* * *

CASSA EDILE

Il secondo comma dell'art. 17 del C.C.P.L. 24.3.2003 è sostituito dal seguente:

"Il contributo di cui all'art. 36 del contratto nazionale di categoria del 20 maggio 2004, stabilito per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa, è fissato, a decorrere dal 1 settembre 2007, nella misura complessiva del 2,58%, di cui 2,15% a carico del datore di lavoro e 0,43% a carico del lavoratore".

Le parti si danno atto che la Cassa Edile Genovese rappresenta sempre più una fonte di informazione preziosa per il settore.

Concordano di proseguire nel lavoro di realizzazione della banca dati in rete, per uno scambio informativo adeguato tra gli enti paritetici di settore.

In tal senso viene costituita una commissione tecnica che studi le modalità dell'effettiva realizzazione di tale obiettivo.

Fermo il resto.

* * *

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Il primo comma dell'art. 18 del C.C.P.L. 24.3.2003 è sostituito dal seguente:

"Con specifico riferimento all'art. 29 del contratto nazionale di categoria del 20 maggio 2004, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi all'anzianità professionale edile, è stabilito, a far data dal 1.10.2006, nella misura del 4,30% e deve essere calcolato su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate".

Fermo il resto.

* * *

INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE.

All'art. 5 del CCPL 24.3.2003 per gli operai è aggiunto il seguente paragrafo:

A decorrere dal 1.10.2006, sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 30.9.2006 dell'elemento economico territoriale.

* * *

MENSA E INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Il sesto comma dell'art. 7 del C.C.P.L. 24 marzo 2003 è così sostituito:

"Ove non sussistano le condizioni per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'impresa corrisponderà un'indennità sostitutiva pari a:

- Euro 4,30 giornalieri dal 1 gennaio 2007;
- Euro 4,50 giornalieri dal 1 gennaio 2008;
- Euro 5,00 giornalieri dal 1 aprile 2009".

Fermo il resto.

* * *

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il secondo comma dell'art. 6 del C.C.P.L. 24 marzo 2003 è così sostituito:

"La misura dell'indennità è stabilita dal 1 ottobre 2006 in Euro 1,50 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l'erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità e di preavviso".

Fermo il resto.

* * *

PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA

Negli eventi morbosi di durata non superiore a 7 giorni, il datore di lavoro anticipa al lavoratore, per conto della Cassa Edile Genovese, che è tenuta al relativo rimborso a favore dell'impresa, una prestazione in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 60,00 euro ed è riconosciuta per due eventi di malattia con le caratteristiche di cui al primo comma nell'anno; nulla è, peraltro, dovuto, nel caso in cui la malattia abbia una durata di un solo giorno.

Il diritto all'indennizzo per carenza sopra indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.

Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell'evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corrispondenza del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all'Ente stesso di copia del relativo certificato medico.

La disciplina di cui sopra si applica, in via sperimentale, agli eventi insorti dal 1 ottobre 2006 al 30 settembre 2007.

Le risorse economiche destinate alla prestazione di cui al presente articolo saranno attinte, nel corso del citato periodo, dal Fondo per il conseguimento degli scopi della Cassa Edile Genovese di cui all'art. 17, comma 2, del presente C.C.P.L. (con il limite massimo di Euro 60.000,00)

Nel caso in cui l'importo delle prestazioni superi la somma anzidetta, le parti dovranno, nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo, la Cassa Edile Genovese sospenderà la definizione delle domande in corso fino a quando le Parti non raggiungano l'accordo di cui sopra.

In ogni caso, successivamente al 30 settembre 2007, le Parti effettueranno una verifica per valutare l'andamento della prestazione, sia sotto il profilo economico che per i riflessi sulla produttività, al cui esito si riservano di concordare la regolamentazione dell'istituto in questione.

* * *

LAVORATORI IMMIGRATI

Considerato il numero crescente, anche nella provincia di Genova, di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali di settore.

Concordano di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 20 MAGGIO 2004, per favorire il ritorno alle famiglie nei paesi di origine, prevedendo periodi

feriali più lunghi (e comunque entro i limiti contrattualmente previsti) in caso di esigenze documentate di viaggi verso il paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.

Politica dell'accoglienza.

Le parti si impegnano ad intervenire nei confronti delle Istituzioni per raggiungere un accordo che favorisca l'individuazione di soluzioni abitative dignitose nel territorio del comune sede del lavoro.

Informazione e formazione

Le parti concordano di intraprendere un percorso concertativo con le Istituzioni un accordo per il riconoscimento ed il finanziamento di specifici corsi per i lavoratori immigrati, presso la Scuola Edile Genovese, relativi:

- al primo ingresso e alla alfabetizzazione;
- alla qualificazione professionale;
- alla sicurezza sul lavoro.

Si danno, altresì, atto dell'esigenza di operare anche attraverso l'informazione, affinché venga garantito l'accesso al sistema sanitario ed alle visite mediche previste dalle leggi e dai contratti.

NORME DI INGRESSO PER LA PROFESSIONE EDILE

Con riferimento al fenomeno della crescita anomala di nuove imprese, non adeguatamente preparate all'inserimento nel settore, le parti ritengono necessario raggiungere un'intesa con le istituzioni locali e con la Camera di Commercio di Genova, volta a definire idonee soluzioni al suddetto fenomeno.

VESTIARIO

Con riferimento alle previsioni dell'art 13 del C.C.P.L. 24.3.2003, Le Parti si impegnano a costituire, in seno al Comitato di gestione della Cassa Edile Genovese, una Commissione con l'obiettivo di valutare l'opportunità di una razionalizzazione della prestazione in esame, con riferimento, tra l'altro, alla qualità ed alla cadenza periodica della distribuzione del ve-

stiaro.

All'esito dei lavori della citata Commissione, che dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2007, le Parti si incontreranno per adottare le determinazioni conseguenti in materia.

* * *

PREMIO DI PRODUZIONE

Al Capitolo A) dell'Accordo Provinciale di lavoro 23.3.1998 per gli impiegati e i quadri edili è aggiunto il seguente paragrafo:

A decorrere dal 1.10.2006, sono conglobati nel premio di produzione gli importi in vigore alla data del 30.9.2006 dell'elemento economico territoriale.

* * *

INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

Il primo comma del Capitolo B) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è così sostituito:

"L'indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e i quadri edili è fissata nelle seguenti misure:

- dal 1 gennaio 2007: Euro 103,20 (centotre/20) mensili;
- dal 1 gennaio 2008: Euro 108,00 (centootto/00) mensili;
- dal 1 aprile 2009: Euro 120,00 (centoventi/00) mensili".

Fermo il resto.

* * *

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il primo comma del Capitolo C) dell'Accordo provinciale di lavoro per gli impiegati e quadri edili è così sostituito:

“Con decorrenza dal 1 ottobre 2006, è riconosciuta agli impiegati e quadri edili l’indennità di trasporto nella misura di Euro 32,80 (trentadue/80) mensili”.

Fermo il resto.

* * *

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.

Le norme contenute nel presente accordo, integrative del C.C.N.L. 20.5.2004, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Genova, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2009, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Letto, confermato, sottoscritto.

p. ANCE GENOVA
*Associazione dei Costruttori Edili
della Provincia di Genova (Assedil)*

p .F.I.L.C.A. – C.I.S.L.
*Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini
della Provincia di Genova*

p. F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.

*Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'E-
dilizia e Industria Affini della Provincia di Genova*

p. Fe.N.E.A.L. U.I.L.

*Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno
della Provincia di Genova*